

Decreto n. 000739 del 7 Novembre 2003

OGGETTO: L.R. N.13 DEL 4 LUGLIO 2003 ART.1, C. 5 - FISSAZIONE PERIODO INVERNALE DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2004.

PREMESSO:

- che l'art.1 comma 5 della Legge Regionale n.13 del 4 luglio 2003 dispone: " Le vendite di fine stagione sono effettuate in periodi e con modalità stabiliti ogni anno dall' Assessore regionale al commercio almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle vendite, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio";
- che con nota prot.n.3651 del 16/102003 sono state convocate le Organizzazioni di cui sopra ai sensi dell'art.1 c.5 stessa legge;
- che nella seduta del 27 ottobre 2003 dette organizzazioni hanno proposto a maggioranza il periodo delle vendite di fine stagione dal 7 gennaio al 7 marzo;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di stabilire il periodo invernale per le vendite di fine stagione dell'anno 2004 dal 7 gennaio al 7 marzo;
- di inviare il presente decreto all' A.G.C. Gabinetto del Presidente ed al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per quanto di competenza;
- di inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione.

Gianfranco Alois